



TRIBUNALE DI MANTOVA

IL GIUDICE DELEGATO

nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento ex lege n. 3/12 e succ. mod., n. 14/2020 R.G. promosso da [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED], C.F. [REDACTED];

vista la relazione particolareggiata del Gestore della crisi, Avv. Giovanni Toffali, in data 1/9/2020, che ha confermato la sostanziale completezza e attendibilità della documentazione prodotta e ha attestato la fattibilità della proposta;

vista la memoria integrativa in data 15/10/2020 con allegata documentazione tra cui l'integrazione in data 15/10/2020 della relazione particolareggiata del Gestore delle crisi;

vista la successiva memoria integrativa in data 24/11/2020 e l'integrazione alla relazione particolareggiata in data 23/11/2020 che ha ribadito la sostanziale completezza e attendibilità della documentazione prodotta e la fattibilità della proposta;

rilevato che:

- a) il debitore è persona fisica non in esercizio di impresa, non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge n. 3/12 e succ. mod. e non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui al capo II della citata legge, né ha subito, per cause allo stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della citata legge;
- b) il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento, e cioè di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte;
- c) non sono stati posti in essere atti dispositivi del patrimonio nell'ultimo quinquennio né sussistono atti del debitore impugnati dai creditori ovvero atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

ritenuto che l'istituto della liquidazione è strutturato secondo uno schema mutuato dal fallimento (nomina del professionista, formazione dello stato passivo, programma di liquidazione, liquidazione competitiva dei beni e conseguente cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli, esdebitazione solo eventuale all'esito della liquidazione) e che la dichiarazione di fallimento non è preclusa dalla previsione di insufficiente realizzo, di tal che appare irragionevole che la liquidazione sia preclusa al sovraindebitato che si trovi nelle stesse condizioni;

considerato che possono essere esclusi dalla liquidazione gli autoveicoli, gli abiti personali e l'arredamento di casa tenuto conto del loro scarso valore;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione relativa a [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] C.F. [REDACTED]

NOMINA

liquidatore l'Avv. Giovanni Toffali;

DISPONE

che il liquidatore proceda alla redazione immediata dell'**inventario** e alla redazione dell'**elenco dei creditori**, inviando la comunicazione di cui all'art. 14 sexies L. n. 3/12;

provveda alla **formazione dello stato passivo** ex art. 14 octies L. n. 3/12;

predisponga un **programma di liquidazione** ex art. 14 novies L. n. 3/12 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite **procedure competitive** prevedendo tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della Giustizia nell'area pubblica denominata "**Portale delle Vendite Pubbliche**", trattandosi di strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale;

DISPONE

che, sino al provvedimento di chiusura, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto a cura dell'O.C.C. presso gli Uffici competenti;

ORDINA

il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione nel termine di giorni trenta dall'aggiudicazione degli stessi;

DISPONE

che della proposta, in forma sintetica, e del presente decreto sia fatta pubblicità per una volta sul quotidiano "**Voce di Mantova**" e sul sito **www.entietribunali.it**;

DISPONE

ai sensi dell'art. 14 quinquies comma secondo lett. f) legge citata, che gli emolumenti mensili eventualmente percepiti in futuro da [REDACTED] siano trattenuti dal medesimo, per il mantenimento proprio e per l'adempimento delle obbligazioni alimentari nei confronti dei figli, con esclusione di un quinto, che dovrà essere versato su conto corrente intestato alla procedura che il Liquidatore nominato è fin da ora autorizzato ad aprire presso Istituto di credito a sua scelta tra quelli normalmente utilizzati nell'ambito delle procedure fallimentari.

Mantova 28/11/2020.

IL GIUDICE DELEGATO
Dott. Andrea Gibelli